



COMUNE DI GASPERINA (Provincia di Catanzaro)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **72** del Reg.

Data: **21.11.2016**

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE, DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, IN ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART.13 BIS L.114/2014 E PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.113 D.LGS N.50 DEL 18.04.2016
----------	--

L'anno **duemila sedici** , il giorno **ventuno del** mese **novembre** alle ore **10.00**, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si e' riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Presenti
GALLELLO GREGORIO – Sindaco	SI
CATRAMBONE SAVERIO – Vice Sindaco	SI
VOCI Saverio – Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa **Francesca ROTIROTI**

Il Presidente Sig. Gregorio Gallello nella Sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

La Giunta Comunale

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante:” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Premesso che:

- Con delibera della G.C. 111 del 15.11.2001 è stato approvato il regolamento relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione di cui all’ex art.18 della legge 109/1994;
- Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006 la disciplina in materia di incentivi per la progettazione veniva riportata in maniera analoga all’art. 92 del citato decreto;
- La legge 114 del 11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 con l’art.13 bis ha modificato la disciplina degli incentivi relativi alla costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione abrogando l’art.92 del Dlgs 163/96 ed introducendo all’art 93, i nuovi commi 7 bis, 7 ter e 7 quater;
- Il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 ha abrogato l’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e introdotto una nuova disciplina all’art.113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche;
- Le modifiche introdotte dalla L. n. 114/2014 prima e dal D.Lgs. n. 50/2016 poi prevedono anche la modifica del regolamento per la ripartizione del fondo incentivante, previa definizione, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo;
- L’iter di modifica al regolamento in adeguamento alle disposizioni di cui alla L. n. 114/2014, seppur avviato, non è stato concluso prima del 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che con Delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, sono state fornite alcune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l’attività di progettazione sia svolta all’interno dell’ente;
2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.

“ (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”. Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Esecuzione”, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico- burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.”

La materia è oggi regolata dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90). Le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che:

- tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;

- l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;
- una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
- il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra.

Dato atto che in seduta del 15.11.2016 sono stati definiti, in sede di delegazione trattante, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di incentivazione secondo una duplice disciplina: da una lato quella introdotta dalla L. n. 114/2014 e dall'altro quella prevista dal D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la proposta di regolamento per l'incentivazione, diviso in tre titoli: il primo riportante la disciplina introdotta dalla L. n. 114/2014, il secondo riportante la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 50/2016 ed il terzo relativo all'entrata in vigore ed alla disciplina transitoria;

Considerato che la disciplina introdotta dal D. Lgs. N. 50/2016 necessita, per la sua completa applicazione, dell'emanazione delle linee guida da parte dell'A.N.A.C. a chiarimento delle disposizioni introdotte ex novo, in particolare per quelle relative all'estensione dell'incentivo anche alle forniture ed ai servizi;

Ritenuto quindi, di dare le seguenti indicazioni di disciplina transitoria, anche in applicazione di quanto previsto nel regolamento in caso di intervenute interpretazioni da parte dell'A.N.A.C. o di altri soggetti (es. Corte dei Conti) discordanti con le disposizioni del regolamento comunale si provvederà alla disapplicazione automatica delle disposizioni regolamentari discordanti - senza bisogno di provvedimento espresso – ed all'adeguamento in tempi celeri di tali disposizioni;

Ritenuto inoltre di ribadire quanto già affermato in sede di regolamento all'art. 10, secondo cui sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di progettazione e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa;

Visto D.lgs. 18/8/2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto dell'Ente

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

LA narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente;

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in adeguamento alla disciplina introdotta dall'art.13 bis l.114/2014 e per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 d.lgs n.50 del 18.04.2016, come da allegato alla presente;

DI STABILIRE le seguenti indicazioni di disciplina transitoria, anche in applicazione di quanto previsto nel regolamento in caso di intervenute interpretazioni da parte dell'A.N.A.C. o di altri soggetti (es. Corte dei Conti) discordanti con le disposizioni del regolamento comunale si provvederà alla disapplicazione automatica delle disposizioni regolamentari discordanti - senza bisogno di provvedimento espresso – ed all'adeguamento in tempi celeri di tali disposizioni;

DI RIBADIRE quanto già affermato in sede di regolamento all'art. 10, secondo cui sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di progettazione e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa;

Successivamente, con votazione unanime favorevole palese resa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;



COMUNE DI GASPERINA
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE, DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER
E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006,
N. 163, IN ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA INTRODotta
DALL'ART.13 BIS L.114/2014 E PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.113 D.LGS N.50
DEL 18.04.2016

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 72 DEL 21.11.2016

TITOLO I

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7- BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DALL'ART.13 BIS della L. 114/2014.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il regolamento, al presente Titolo I, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse del fondo per la progettazione e per l'innovazione delle risorse finanziarie, previsto dall'art. 93, comma 7-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art.13 della Legge n. 114/2014, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto; non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Il fondo di cui all'art. 93, comma 7-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., è costituito da una somma pari allo 0,40% (20% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici; è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa dei centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 2 Definizione delle prestazioni

Il fondo di cui all'art. 93, comma 7-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, dipendenti dell'amministrazione comunale.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Sono esclusi gli interventi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento

economico complessivo annuo lordo.

Art. 3 Costituzione e ripartizione del fondo

All'inizio dell'esercizio finanziario i responsabili dei servizi tecnici dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione, il capitolo di bilancio e l'impegno.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuove opere pubbliche gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Comunale è determinata, per ciascuna opera pubblica, con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Lo stesso Responsabile del servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

a	Responsabile del procedimento	35%
b	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione) di cui: Progettazione Preliminare 5% Progettazione Definitiva 10%	25%
c	Direzione dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, contabilità e misure, di cui Direttore dei lavori 15% Contabilità e misure 5%	20%
d	Coordinatore per la sicurezza/Duvri, di cui In fase di progettazione 2,0% In fase di esecuzione 3,0%	5%
e	Collaudo tecnico, Amministrativo, Certificato di regolare esecuzione	3%
l	Collaboratori e attività di supporto amministrativo di cui: Collaboratori tecnici 10% Supporto Amministrativo 2%	12%
Totale		100

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

Art. 4 Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente per la singola opera. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.

Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma approvato dalla Giunta Comunale, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 5 Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 6 Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo, ai sensi dell'art. 93, commi 7 e 7-bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Art. 7 Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto dei lavori; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo dei lavori non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

Art. 8 Copertura rischi professionali

Ai sensi dell'art. 92, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 9 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente Titolo I, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e fino all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 10 Oggetto del regolamento

Il regolamento, al presente Titolo II, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziari e connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una

parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni."

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

Art. 11 Definizione delle prestazioni

Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione, della vigilanza, dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero delle verifiche di conformità, del collaudo statico, degli studi e delle ricerche connesse, della progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, nonché tra i loro collaboratori, dipendenti

dell'amministrazione comunale;

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di progettazione e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

Art. 12 Costituzione e ripartizione dell'incentivo

All'inizio dell'esercizio finanziario i responsabili dei servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione, il capitolo di bilancio e l'impegno.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuove opere pubbliche gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Comunale è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Gli incarichi vengono conferiti in funzione delle specifiche competenze richieste dalla singola opera o lavoro pubblico" ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC.

L'individuazione del RUP deve avvenire tenendo presente il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 101 del D.Lgs n. 50/2016 nonché di quanto disposto dalle linee guida emanati dell'ANAC.

Lo stesso Responsabile del servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono

economie.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 13 Ripartizione dell'incentivo per "Opere o lavori pubblici"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

a	Responsabile del procedimento	35%
b	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione) di cui: Studio fattibilità tecnica ed economica 5% Progettazione Definitiva 10%	25%
c	Direzione dei lavori, contabilità e misure, di cui Direttore dei lavori 15% Contabilità e misure 5%	20%
d	Coordinatore per la sicurezza, di cui In fase di progettazione 2,0% In fase di esecuzione 3,0 %	5%
e	Collaudo tecnico, Amministrativo, Certificato di regolare esecuzione	3%
f	Collaboratori e attività di supporto amministrativo di cui: Collaboratori tecnici 10% Supporto Amministrativo 2%	12%
	Totale	100

Art. 14 Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e forniture"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

a	Responsabile del procedimento	35%
b	Programmazione	5%
c	Capitolato speciale d'oneri e allegati	20%
d	DUVRI	5%
e	Elaborati grafici	10%
f	Direzione dell'esecuzione	10%
g	Verifiche di conformità	5%
h	Collaboratori	10%
	Totale	100

Art. 15 Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di

regolarità tecnica del responsabile del servizio competente per la singola opera. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma approvato dalla Giunta Comunale, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 16 Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 17 Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

Art. 19 Responsabilità

I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 3 e 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016 i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni di norma abilitati all'esercizio della professione ed in regola con gli obblighi formativi ponendo, di fatto, a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati sia della progettazione che delle funzioni di RUP. Ricadono, altresì, in capo alla stazione appaltante la "specificazione formazione professionale" – soggetta a costante aggiornamento – del RUP e dei propri dipendenti incaricati alla progettazione.

Pertanto, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 20 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente Titolo II, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.

TITOLO III

Art. 21 Entrata in vigore – disposizioni transitorie

Il presente regolamento consta di n. 21 articoli entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.



COMUNE DI GASPERINA (Provincia di Catanzaro)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE, DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, IN ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA INTRODotta DALL'ART.13 BIS L.114/2014 E PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.113 D.LGS N.50 DEL 18.04.2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio al personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Gasperina 21.11.2016

Il Responsabile dell'Area TECNICA
f.to Ing Salvatore LUPICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ☐ HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
 - ☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 - ☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.
- Gasperina 21.11.2016

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Francesca ROTIROTI)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue :

IL SINDACO
f.to Gregorio GALLELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Francesca ROTIROTI

PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 28.12.2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dalla Res. Municipale, 28.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata trasmessa in elenco in data _____ prot. n° _____ ai Capigruppo consiliari (art. 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- è stata trasmessa al Revisore del Conto in data _____ prot. n. _____;

Dalla Residenza. Municipale,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Ing Salvatore LUPICA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Francesca ROTIROTI)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza. Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing Salvatore LUPICA)

